Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Oggi alle ore 15 cessava di vivere, in San Remo, S. E. l'on. senatore Duca gr. cr. Giovanni Battista Borea d'Olmo, Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle Cerimonie di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

Roma, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV

(4084)

Oggi alle ore 13,30 cessava di vivere S. E. l'ammiraglio di squadra in p. a. gr. cr. Roberto Monaco Duca di Longano, Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle Cerimonie Aggiunto di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia.

Roma, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV

(4083)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1829.
Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori di alcuni Comuni della provincia di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, in ordine alla concessione di particolari agevolazioni in materia di prestiti agrari a favore degli agricoltori della zona di Manfredonia e Comuni limitrofi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Banco di Napoli è autorizzato a concedere, semprechè concorrano sufficienti garanzie, la ratizzazione in non più di cinque annualità uguali in conto capitale, dei prestiti agrari

di esercizio accordati direttamente o per via di risconto per gli scopi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e riferibili ad aziende agricole site nel territorio dei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico in provincia di Foggia.

La ratizzazione potrà essere applicata ai crediti in essere alla data del 30 giugno 1936-XIV, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga, saranno tutti riportati alla data del 1° luglio 1936-XIV.

A garanzia di tali operazioni saranno costituiti a favore dell'Istituto creditore, privilegi con le norme e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1243.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1830.
Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV per l'acquisto del grano ungherese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-ungherese per l'acquisto del grano ungherese, firmato in Roma il 4 luglio 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936 per l'acquisto del grano ungherese.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 68. — MANCINI.

Accord entre l'Italie et la Hongrie pour la valorisation du blé hongrois.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie et *S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie*, animés du désir de developper et d'intensifier les rapports économiques entre les deux Pays conformement au programme énoncé dans le Protocole signé à Rome le 17 mars 1934, ont résolu de conclure un nouvel Accord à ce sujet et ont nommé comme Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie:

S. E. le Comte GALEAZZO CIANO, Ministre Sécretaire d'Etat pour les Affaires étrangères;

S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

S. E. ETIENNE DE WINCHKLER, Ministre du Commerce et des Communications;

S. E. le Baron FREDERIC VILLANI, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie;
lesquels sont convenu de ce qui suit;

Art. 1. — Le Gouvernement italien adoptera les mesures nécessaires pour permettre à la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari d'achéter d'une organisation à désigner par le Gouvernement hongrois deux millions de quintaux de blé hongrois de la récolte 1936-37 à un prix rémunerateur.

Art. 2. — Le Gouvernement hongrois, pour assurer aux exportations italiennes une partie equitable de son marché, attenuera pour les marchandises italiennes l'application du régime des restrictions d'importation.

En outre, le Gouvernement hongrois se déclare prêt à considérer avec bienveillance toute demande qui lui sera adressée par le Gouvernement italien pour obtenir des réductions des droits de douane intéressant l'exportation italienne dans son marché ou bien des changements de classification douanière intéressant la même exportation.

Art. 3. — Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1937.

Fait à Rome le 4 juillet 1936.

CIANO

WINCHKLER
VILLANI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. 1831.
Inclusione di alcuni abitati della Costiera Amalfitana fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli appresso indicati (in provincia di Salerno):

a) Vietri sul Mare (capoluogo) e sue frazioni Albori, Benincasa, Dragonea, Marina, Molina e Raito;
b) Cetara;
c) Maiori (capoluogo) e sue frazioni Erchie, Ponte Primario, S. Pietro, S. Maria delle Grazie e Vecite;
d) Tramonti (capoluogo) e sue frazioni Campinola, Cesarano, Carsano, Gete, Paterno, S. Arcangelo, Paterno S. Elia, Pietre, Polvica, Pucara, Capitignano, Figlino, Novelle e Ponte;
e) Minori (capoluogo) e sue frazioni Casa Cumbalo, Monte, Petrito, Riola, S. Giovanni a Mare, Torre e Villamena;
f) Amalfi (capoluogo) e sue frazioni Atrani, Lone, Minuto, Pastena, Pontone, Tovere, Vettica, e Pogerola;
g) Conca dei Marini (capoluogo) e sua frazione Furore;
h) Praiano (capoluogo) e sue frazioni Marina di Praia e Vettica Maggiore;
i) Positano (capoluogo) e sue frazioni Monte Pertuso e Nocella;
l) Scala, S. Martino, Torello, Castiglione, Lacco e Sambuco, frazioni del comune di Ravello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 79. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vista la lettera 9 settembre 1936-XIV, n. 5881, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Considerato che la Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari, di Goriano Sicoli (Aquila), per quanto avvertita dall'Istituto di emissione che, in caso di inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità previste dalla legge, non ha prodotto la prescritta documentazione annuale, relativa agli esercizi 1934 e 1935;
Considerato che sono riusciti anche vani i ripetuti solleciti e le diffide disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, già competente in materia, ai quali non è stato dato alcun riscontro da parte dei dirigenti dell'Azienda che sono rimasti ostinatamente inadempienti anche nei riflessi di altri obblighi verso il Ministero stesso;
Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge nella sua seduta del 5 settembre 1936-XIV, vista la persistente inadempienza della suddetta Azienda agli obblighi di legge ha deciso di applicarle una pena pecuniaria di L. 600, con obbligo di rivalsa verso gli amministratori in solido;
Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli (Aquila) è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, una pena pecuniaria di L. 600 (lire seicento) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del detto Regio decreto-legge, con obbligo di rivalsa verso gli amministratori, in solido.
L'Intendenza di finanza di Aquila provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4030)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'8 ottobre 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione.

(4092)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 16 ottobre 1936-XIV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1803, col quale si autorizza la spesa di L. 2.000.000 quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara.

(4093)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 8 ottobre 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(4095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione e tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 155.**

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3.50 % (1934) ed il tramutamento in titoli al portatore del certificato del cons. 5 % n. 79342 per la rendita annua di L. 900, intestato a Carbone Francesco Carmine fu Gaetano, domiciliato ad Olevano sul Tusciano (Salerno).
Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1480)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 156.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 396785 di L. 210 di rendita annua, intestato a Giacobbe Guglielmo fu Carlo, domiciliato a Como.
Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

(2536) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a un posto di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706 ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Veduta la circolare n. 7166.4/1.3.1 in data 16 settembre 1936-XIV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui viene comunicata l'autorizzazione del Capo del Governo;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto un concorso per esami e titoli congiuntamente a un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2. — Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni trenta alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore militare. Restano pure ferme le disposizioni del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni 30 è aumentato di quattro anni a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa fascista di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454, 2 giugno 1936, n. 1172 e 2 dicembre 1935, n. 2111.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile dello Stato.

Art. 3. — Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due vice-segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato, redatto su carta legale, rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei vice-segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101 e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana e robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguita prima del novembre 1926.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9 dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 e un certificato, redatto in competente bollo dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 4. — Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Gli esami constano di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6. — Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale lo impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7. — Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8. — E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9. — Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10. — La commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici concorsi.

Art. 11. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12. — La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale, al candidato che risulterà vincitore del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929 n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, nell'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 13. — Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 10 Interno, foglio n. 221. — PARDO.

PROGRAMMA PER LE PROVE DI ESAME
nel concorso al posto di assistente veterinario, presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di Sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

Prima prova:

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Peste bovina - Pleuro polmonite essudativa dei bovini - Afta epizzotica - Piroplasmosi (diverse forme) e enaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno - Surra Nagama - Mal de Caderas, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina e tubercolosi aviaria - Actinomicosi e actinobacillosi - Rabbia - Tetano, vaginite granulosa dei bovini, aborto epizzotico dei bovini - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo e peste bacillare) - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei vitelli e dei poledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite di polli - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre;

c) sieri e vaccini.

Seconda prova:

Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca.

Traduzione dal tedesco in italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le altre prove di esame. (E' ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

Prima prova:

Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologica generale;

b) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del latte e derivati, delle farine, del vino e del pane;

d) riconoscimento delle carni congelate e delle alterazioni microbile verificatesi per la cattiva preparazione o per irrazionale disgelo;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, trichinosi, echinococcosi, strongilosi, distomatosi, sarcosporidiosi, actinomicosi, carbonchio ematico e sintomatico, tubercolosi;

f) metodi di studio di microrganismi, culture, preparazione dei mezzi nutritivi artificiali, liquidi e solidi;

g) microrganismi in generale, i fomiceti patogeni, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione, principali specie patogene;

h) autopsia di un animale e diagnosi batteriologica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, della tubercolosi, della morva, del mal rossino, del tetano, del colera dei polli;

i) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

l) protozoi, parassiti degli animali, diagnosi microscopica del piroplasmi e tripanosomi propri degli animali;

m) vermi parassitari degli animali e dell'uomo;

n) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive del bestiame;

o) controllo del vaccino jenneriano;

p) controllo del vaccino contro il carbonchio ematico;

q) controllo biologico degli apparecchi di disinfezione e dei disinfettanti chimici.

Seconda prova:

Istologia normale e patologica:

a) cellula - componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso ed osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive degli animali.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) lo ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, norme di legge e di regolamento, ed istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologia e parassitologia);

c) cenni sull'ordinamento corporativo;

d) dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali e prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia - Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame del Regno;

e) le lingue estere; lettura di un brano, traduzione a vista dal tedesco in italiano; conversazione nella lingua stessa.

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sei posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della Sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706 ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduta la circolare n. 7146.4/1.3.1 in data 16 settembre 1936 - Anno XIV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene comunicata l'autorizzazione, concessa dal Capo del Governo, a bandire il concorso di cui appresso;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1. — E' aperto un concorso per esami a sei posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2.200 oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistono le condi-

zioni di famiglia, richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2. — Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i diciotto anni di età.

Il limite massimo di età, per l'ammissione al concorso, è stabilito in anni trenta alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore militare. Restano pure ferme le disposizioni del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni 30 è aumentato di quattro anni a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex militari di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa fascista di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 2 dicembre 1935, n. 2111.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato.

Art. 3. — Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso al Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal Segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante presentazione di certificato redatto su carta legale, rilasciato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria conseguita prima del novembre 1926.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9 dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese o tedesco o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 9 e un certificato in competente bollo dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 4. — Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Gli esami constano di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6. — Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o, un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7. — Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8. — E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue

estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9. — Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10. — La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 11. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 12. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n 777, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 13. — I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 23 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di veterinario di confine e di porto.

PROVE SCRITTE.

1° — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive: Peste bovina - Pleuro - Polmonite assudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico Carbonchio sintomatico - Bradao - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2° — Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze, Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3° — Lingue estere: Prova scritta obbligatoria: traduzione dell'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1° — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od intestiva.

2° — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

PROVA ORALE.

A) 1) - Materie delle prove scritte.

2) - Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

3) - Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali o prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia - Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno.

B) Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 23 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4076)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorsi a cinque posti di aiutante coloniale capo (grado 7°, gruppo B) ed a tredici posti di aiutante coloniale di 1ª classe (grado 8°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, dal R decreto-legge 12 marzo 1936, n. 633, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020;

Visto l'art. 19 del richiamato R. decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1020;

Ritenuto che, dopo le promozioni previste nel primo comma del succitato articolo 19, sono rimasti disponibili, al 1° luglio c. a., posti numero 5 e 13 rispettivamente nei gradi 7° e 8° del ruolo ausiliario (gruppo *B*);

Decreta:

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) per cinque posti di aiutanti coloniali capi (grado 7° - gruppo *B*);

b) per tredici posti di aiutanti coloniali di 1ª classe (grado 8°, gruppo *B*).

Art. 2. — Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto:

a) impiegati dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato di grado pari e del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano prestato servizio in Colonia per almeno due anni;

b) ufficiali che appartengono od abbiano appartenuto ai ruoli del servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato, di grado pari e di grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, i quali abbiano prestato servizio, con funzioni amministrative e contabili negli uffici e servizi civili delle Colonie per almeno due anni.

Art. 3. — Gli aspiranti dovranno fare pervenire al Ministero delle colonie (Direzione generale del personale) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare le domande, corredate dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterle al Ministero.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4. — Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del diploma di licenza di liceo classico o scientifico o di istituto tecnico (corso superiore), di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani);

b) certificato su carta bollata da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune dal podestà la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare civile, per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati delle Amministrazioni dello Stato. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo o che tali siano stati nelle Forze armate dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio militare;

d) documenti che comprovino il possesso del requisito relativo al servizio prestato in Colonia;

e) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

f) certificato della Federazione Provinciale Fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al P. N. F. per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal Segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F., (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1708, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al P. N. F. è richiesta soltanto per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

g) documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano di esibire ai fini del concorso.

Art. 5. — I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quello indicato alla lettera *c*) del precedente articolo dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 8. — L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti. Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7. — Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale del personale, presidente;

b) del capo dell'Ufficio I° del personale;

c) del capo dell'Ufficio legislativo.

Un funzionario del ruolo di Governo, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8. — Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno 21 punti su 30.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 3 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9. — Il Ministro per le colonie, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per le colonie, potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguano immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10. — Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro per le colonie potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 9.

Art. 11. — Ai concorrenti nominati aiutanti coloniali capi ed a quelli nominati aiutanti coloniali di 1ª classe compete il rimborso della spesa di viaggio per raggiungere le sedi loro assegnate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(4077)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento della borsa di studio « Attilio Loria » presso la Regia università di Torino.

E' aperto il concorso per il conferimento della borsa di studio « Attilio Loria » di L. 2430, al quale possono partecipare tutti gli italiani, regnicoli e non regnicoli, laureati in Filosofia da non più di tre anni in una Università italiana.

La borsa deve servire a studi di perfezionamento nelle discipline filosofiche, da compiersi in una Università italiana o straniera, a scelta del premiato, d'accordo con la Commissione giudicatrice.

Gli aspiranti alla borsa devono presentare domanda su carta bollata da L. 4, indirizzata al Rettore, non più tardi del 15 novembre 1936-XV, insieme con il certificato di laurea e con una copia delle loro pubblicazioni.

Torino, 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Direttore amministrativo: P. CARULLO. — *Il Rettore*: S. PIVANO.

(4078)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Pistoia al 30 aprile 1935, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1935;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle Leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

1. Dott. Bigazzi Aldo . . . . con punti 5,004/50
2. Dott. Biondi Mario . . . . » 3,762/50
3. Dott. Vincieri Silvio . . . . » 3,177/50
4. Dott. Santini Alimo . . . . » 1,226/50

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessati.

Pistoia, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto: LE PERA.

(4080)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.